



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive Attività Produttive

Rep. 1146

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 248 del 21-04-2015

(n. 755 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: REVOCA ASSEGNAZIONE IN USO DEL MAGAZZINO PREFABBRICATO- N. 2- REALIZZATO NELLA ZONA DEL MOLO MANDRACCHIO DELL'AREA PORTUALE DI ORTONA. SIG. IURISCI MARCO

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 31.05.2015;

VISTE le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la

relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione comunale di Ortona, avvalendosi di finanziamento Docup – Pesca – bandi di gara 2005/2006 misura 3.3- progetto 08/PP/04/AB, ha realizzato nell'area portuale attrezzature al servizio della flotta peschereccia consistenti in n. 39 (trentanove) magazzini prefabbricati e n.38 colonnine erogatrici di energia elettrica, acqua e colonnine antincendio;
- detti lavori sono stati regolarmente autorizzati ed ultimati e il Comune ha provveduto alla riconsegna delle opere realizzate in data 27/2/2009;
- il Comune ha richiesto alla Capitaneria di Porto di Ortona in data 03/04/2009, il rilascio della concessione demaniale relativa all'area suindicata, al fine di provvedere alla gestione delle procedure di affidamento dei magazzini;
- in data 21/07/09 la Capitaneria di Porto ha rilasciato la concessione n. 19 con scadenza 31.05.2013 rinnovata con concessione n. 16 del 16/10/2014;
- tali magazzini sono stati assegnati ad aventi diritto, tra i quali il sig. IURISCI Marco, previo esperimento di procedure pubbliche;
- con determina n. 66 del 29/01/2010, è stato assegnato al Sig. IURISCI Marco nato a Ortona il 18/05/1950 il magazzino n. 2, dallo stesso scelto nella seduta del 23/01/2010;
- con contratto rep. 2110 stipulato in data 28/07/2010 e scaduto in data 31/05/2013, il Dirigente del 1° settore assegnava al Sig. Iurisci il magazzino prefabbricato ubicato nella zona porto, contraddistinto dal n. 2;
- in data 10/07/2014 questo Ente ha pubblicato il nuovo bando, approvato con determina n. 360 del 03/07/2014, per “ l'assegnazione in uso di magazzini prefabbricati ubicati nella zona porto”;
- in data 31/07/2014 prot. 21147 la S.V. ha prodotto istanza per l'affidamento di un solo magazzino in quanto proprietario di un solo natante, richiesta esclusa dalla graduatoria per mancanza dei requisiti richiesti dal bando stesso;
- con note del 09/09/2014 prot. 25041 e del 29/10/2014 prot. 30908, si sollecitava la restituzione delle chiavi del magazzino n. 2 ;

VISTA la comunicazione, prot. n. 1050 del 13/01/2015, di avvio del procedimento amministrativo per la eventuale revoca dell'assegnazione del magazzino n. 2 per scadenza del contratto;

CONSIDERATO che alla data odierna il Sig. Iurisci non ha provveduto alla riconsegna del box di che trattasi e non ha provveduto al pagamento del canone previsto per l'anno 2015;

RITENUTO pertanto, dover procedere alla revoca dell'assegnazione del magazzini n.2 già operata a favore del precitato sig. IURISCI Marco;

DETERMINA

- 1) Revocare, per i motivi di cui in premessa, l'assegnazione definitiva al Sig. IURISCI Marco nato a Ortona il 18/05/1950 ed ivi residente in Trieste 14, del magazzino n. 2, ubicato in Ortona, zona portuale, molo Sud, assegnatogli con determina dirigenziale n. 66 del 29/01/2010 e regolarizzato con contratto rep. 2110 stipulato in data 28/07/2010 e scaduto in data 31/05/2013;
- 2) Intimare allo stesso:
 - a) di provvedere entro e non oltre il termine di gg.10 (dieci) dalla notifica del presente provvedimento a liberare e rendere sgombero da ogni materiale il magazzino di che trattasi, con l'avvertenza che, in caso di inottemperanza si provvederà allo sgombero d'ufficio con addebito delle relative spese;
 - b) la riconsegna delle chiavi del magazzino, entro il medesimo termine temporale, al responsabile dell'Ufficio Demanio del Comune di Ortona, con sede in C.so Matteotti;
 - c) al pagamento del canone previsto fino alla data di reimmissione in possesso del magazzino da parte di questo Ente;
- 3) Disporre che la presente determinazione venga notificata al soggetto sopra identificato e l'invio in copia all'ufficio di Polizia Municipale e alla Capitaneria di Porto di Ortona per quanto di competenza;

- 4) in caso di ottemperanza al presente provvedimento, la rimozione d'ufficio del materiale depositato nel magazzino di che trattasi dal Sig. Iurisci Marco sopra generalizzato con il conseguenziale deposito e custodia degli stessi presso il deposito sito in Villa Torre della Società Ortona Ambiente con sede in Ortona, Via Cavour, contestualmente verrà avviata procedura legale per il recupero coattivo delle somme relative al canone non versato, onerate degli interessi legali dovuti e debenti, e fino alla reimmissione in possesso del magazzino da parte di questo Ente, nonché per la quantificazione ed eventuale ristoro dei possibili danni materiali causati all'immobile di che trattasi nel periodo nel quale è stato affidato al medesimo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL COMPILATORE

a.l.

IL DIRIGENTE

Dott. PASQUINI NICOLA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, _____